

OGGETTO	AVVISI BONARI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE – LA GESTIONE
RIFERIMENTI	ART. 36-BIS DPR 600/73 E 54-BIS DPR 633/72 - NOTA ENTRATE 03/2016 – CM 16/2011
CIRCOLARE DEL	19/06/2018

Sintesi: l’Agenzia delle Entrate può riconoscere dei crediti d’imposta a seguito di controlli eseguiti dopo la presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap, Iva e 770).

In tali casi invia una comunicazione al contribuente indicando il maggior credito che, per essere utilizzato, deve essere “confermato” dal contribuente.

La circolare 16/E del 2011 ha stabilito il corretto comportamento che il contribuente deve tenere per poter sfruttare il credito; tuttavia tali chiarimenti vanno integrati con le novità normative intervenute, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative.

Accadere piuttosto di frequente che, in sede di **controllo formale delle dichiarazioni**, l’Agenzia riscontri un maggior credito rispetto a quello dichiarato dal contribuente (in generale ciò avviene a causa di versamenti eseguiti ma non riepilogati nella dichiarazione).

In tal caso l’Agenzia invia una **comunicazione** (per posta ordinaria):

- **indicando il maggior credito** riveniente dalla dichiarazione
- **richiedendo la sua “conferma” per poter essere utilizzato**



Nota: la conferma può essere effettuata tramite il canale di assistenza on-line **Civis**, i **centri di assistenza multicanale** indicato nella comunicazione, tramite **Pec** o presentandosi al **front office** di qualsiasi Ufficio dell’Agenzia Entrate.

In passato la gestione di tale credito non è stata oggetto di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia, generando dei dubbi su come operare per il suo recupero.

A tal fine, nel marzo 2016, in seguito ad un monitoraggio delle dichiarazioni per il periodo 2013, l’Agenzia ha emanato una “**Nota interna**”, circolarizzata agli Uffici periferici (il testo non è stato pubblicato), con la quale ha inteso armonizzare il comportamento degli Uffici.

In tale documento ha disposto le seguenti procedure, differenziata seconda del soggetto destinatario:

A) SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA:

- **se viene predisposto il 730 precompilato:** il maggior credito
 - ✓ **se già confermato:** figurerà direttamente nel quadro F del modello
 - ✓ **in caso contrario:** sarà **segnalato all’interno della posizione del contribuente** e dovrà essere confermato in tale sede (inserendolo nel quadro F); tale evento costituisce una modifica alla dichiarazione precompilata
- **se non viene predisposto il 730 precompilato:** occorre distinguere il caso in cui il contribuente:
 - ✓ **sia inerte o confermi la volontà del rimborso:** l’Agenzia **procede al rimborso**
 - ✓ **comunichi la volontà di utilizzo in compensazione o detrazione nel periodo successivo:** il contribuente deve presentare dichiarazione **integrativa “a favore”** (in quanto tale gratuita)

B) TITOLARI DI PARTITA IVA:

- **in caso di inerzia:** l’Agenzia **non procede al rimborso**, mantenendo aperta la posizione in attesa di istruzioni del contribuente
- **in caso di richiesta di rimborso:** l’Agenzia può procedere ad approfondimenti
- **nel caso di volontà di utilizzo in compensazione/detrazione:** il contribuente deve presentare dichiarazione **integrativa “a favore”** (in quanto tale gratuita).

INTEGRATIVA A FAVORE

In materia era intervenuta la **CM 16/2011 p.to 1.3**, la quale aveva preliminarmente chiarito che:

- l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 del maggior credito
- deve sempre essere **anticipato da una dichiarazione integrativa validamente presentata**

con ciò sancendo il fatto che non risultava possibile utilizzare direttamente il credito in compensazione nel mod. F24, anche laddove tale credito fosse stato "confermato".



Nota: la CM 16/2011 aveva quindi proposto una soluzione "di compromesso" per permettere di salvaguardare un credito che riveniva da un periodo d'imposta oltre il "termine breve" (all'epoca non era ammessa la dichiarazione integrativa se non nel termine breve).


In particolare si richiedeva l'invio dell'ultima dichiarazione emendabile, indicando comunque a quadro RN come eccedenza a credito a riporto dal periodo precedente il credito in oggetto, per quanto, in realtà, riferito a un periodo anteriore rispetto a quello immediatamente antecedente.

In seguito alle novità introdotte dall'**art. 5 del D.lgs. 193/2016** (che, come noto, ha esteso la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative entro il termine di prescrizione dell'annualità) attualmente occorre procedere differenziando il caso in cui si tratti di una integrativa a favore:

- **presentata nel termine breve:** il recupero del credito avviene indicandolo come eccedenza del periodo precedente nella dichiarazione presentata successivamente, potendo cominciare a compensare fin da tale momento
- **in caso contrario:** la dichiarazione integrativa "nel termine lungo" dovrà essere accompagnata dalla compilazione del quadro DI nel mod. Redditi relativa al periodo in cui è stata inviata l'integrativa, potendo il credito essere utilizzato solo a partire dal 1/01 di tale anno.

Nota: il **controllo automatizzato** delle dichiarazioni **dovrebbe sempre svolgersi "nel termine breve"**, considerato che è disposto avvenga entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo. Tuttavia **il termine non è perentorio** (Cass. SS.UU. n. 21498/2004); pertanto

- per quanto nella maggior parte dei casi attualmente effettivamente venga esperito nei termini previsti
- può accadere che ciò avvenga, comunque, nell'ambito del "termine lungo".



**FAQ 730 PRECOMPILATO**

D. Ho ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate con la quale mi viene segnalata la presenza di un maggior credito, da confermare, rispetto a quello esposto nella dichiarazione relativa all'anno di imposta precedente. Questo maggior credito viene riportato nel 730 precompilato?

R. Se il credito è stato già confermato prima della elaborazione del 730 precompilato, questo confluisce direttamente nel quadro F.

Se invece il maggior credito non è stato ancora confermato, questo non viene inserito nella dichiarazione, ma viene riportato nel foglio riepilogativo contenente gli elementi a base della dichiarazione. L'indicazione nel foglio riepilogativo del maggior credito viene effettuata solo nei confronti dei contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730.

Per confermare tale credito occorre inserirlo nel quadro F, prima di procedere all'invio. Per richiedere la conferma del maggior credito non è necessario rivolgersi a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate o a un Centro di assistenza multicanale. La conferma del maggior credito costituisce sempre una modifica della dichiarazione precompilata.

Attenzione: per i contribuenti che, per l'anno d'imposta precedente, hanno presentato il modello 730 o il modello Redditi, pur avendo i requisiti per presentare il 730, il maggior credito è indicato solo nel foglio riepilogativo allegato alla dichiarazione precompilata. I contribuenti non riceveranno dall'Agenzia, tramite posta, altre comunicazioni sul maggior credito.

Per i contribuenti che per l'anno d'imposta precedente hanno presentato il modello Redditi, non avendo i requisiti per presentare il 730 (per esempio gli imprenditori o i professionisti), il maggior credito non sarà esposto nel foglio riepilogativo.

Esempio

La Rossi Srl ha presentato il mod. Unico SC 2016 indicando un debito per Ires di €. 10.000, procedendo ad i relativi versamenti. Per errore il versamento del 2° acconto di €. 6.000 è stato duplicato, non essendo riportato a quadro RN: l'Agenzia ha trasmesso la seguente comunicazione:



Direzione centrale Servizi ai Contribuenti
Settore Gestione Tributi – Ufficio Gestione Dichiarazioni
Via Cristoforo Colombo, 426 – 00145 ROMA

Comunicazione N. 0035040114193

C.F. 02004300221

ROSSI SRL

Corso Verona 20
38068 TRENTO TN

Gentile contribuente

Ogni anno l'Agenzia delle Entrate esegue dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali presentate per verificare che i dati in esso contenuti siano corretti e che i versamenti sono stati effettuati esattamente e nei termini previsti.

Sulla base di questi controlli, la Sua dichiarazione **Unico SC 2016** risulta regolare ed emerge un **credito a suo favore superiore a quello dichiarato**, il cui importo è evidenziato nella pagina che segue.

Per verificare l'effettiva spettanza del credito e, di conseguenza, poter utilizzare nelle successive dichiarazioni, è necessario preventivamente chiederne la conferma l'Agenzia delle Entrate.

A tal fine può avvalersi del canale di assistenza on-line Civis, della posta elettronica certificata (Pec) o contattare i centri di assistenza multicanale al numero telefonico 848.800.444. In alternativa può sempre rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale dell'agenzia. La preghiamo di attenersi a queste indicazioni perché non sono previste ulteriori forme di assistenza.

La società opta per l'utilizzo in compensazione del credito; procede quindi a giugno nel 2018:

- a presentare la dichiarazione integrativa di Unico SC 2016 nel "termine lungo", dove evidenzia il maggior versamento a saldo di €. 6.000 a quadro RX
- presenta la dichiarazione Redditi SC 2019 compilando il quadro DI, dove evidenzia tale maggior credito
- inizia ad utilizzare il credito in compensazione orizzontale nel mod. F24 a decorrere dal 1/01/2019.